



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



IL DIRITTO ALL'ASSISTENZA LINGUISTICA NEI PROCEDIMENTI PENALI

Il diritto all'assistenza linguistica, e cioè il diritto all'assistenza gratuita di un interprete, rappresenta uno specifico diritto da rendere effettivo.

di **Eleonora De Angelis**
IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Publicato, Giovedì 29 Gennaio 2015

Il **diritto all'assistenza linguistica**, e cioè il diritto all'assistenza gratuita di un interprete, rappresenta uno specifico diritto che gli ordinamenti nazionali devono garantire ogni qualvolta il soggetto coinvolto non parli o comunque non comprenda la lingua utilizzata nel procedimento.

La sua puntuale e costante consacrazione nelle principali Carte relative ai diritti fondamentali della persona è sintomatica della sua assoluta indispensabilità per assicurare il **concreto esercizio del diritto di difesa**. Affinchè l'interessato possa partecipare in maniera consapevole e soprattutto attiva al procedimento, deve essere correttamente e tempestivamente informato degli addebiti elevati a suo carico, in modo tale da poter predisporre la strategia opportuna volta a dimostrare la sua innocenza.

Per realizzare questo specifico obiettivo, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato la **direttiva 2010/64 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali**, la cui vocazione specifica è quella di stabilire "norme minime comuni da applicare nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri". Invero, la direttiva in esame facilita l'applicazione concreta del diritto all'interpretazione e alla traduzione, sancito espressamente all'art. 6 della CEDU. Relativamente al suo campo di applicazione, essa trova il suo spazio operativo nel **procedimento penale** e nel procedimento per la consegna di persone a seguito di **emissione di mandato di arresto europeo**. In questi ambiti, il diritto all'interpretazione e alla traduzione deve essere garantito a coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento, dal momento in cui tali persone vengono messe a conoscenza di essere indagate o accusate di un reato penale, fino alla conclusione del procedimento penale, ivi compresa l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso. La direttiva 2010/64 distingue le due principali forme in cui si estrinseca il diritto all'assistenza linguistica: il diritto all'**interpretazione**, destinato a coloro che "non parlano o non comprendono" la lingua adoperata nel corso del procedimento, e il diritto alla **traduzione**, per coloro che "non comprendono la lingua" e cioè è sufficiente che la persona tutelata non sappia parlare la lingua del procedimento, anche se riesce a capire quanto stia avvenendo.

Di recente in Italia, in attuazione della direttiva de qua, il governo italiano ha emanato il **d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32**, emesso in forza della delega conferita al Governo con legge 6 agosto 2013, n. 96. (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, c.d. Legge di delegazione europea 2013). Il decreto legislativo in esame ha previsto modifiche importanti al codice di procedura penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e al Testo unico in materia di spese di giustizia. Tra i cambiamenti degni di nota vi rientra la nuova formulazione dell'**art. 143 c.p.p., relativo al diritto all'interprete e alla traduzione di**

atti fondamentali, che ha introdotto un preciso obbligo, a carico delle autorità giudiziarie nazionali, di accertare il presupposto per l'attuazione della direttiva, vale a dire l'**accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana**. Invero, non soltanto nell'ordinamento giuridico italiano ma in tutto lo spazio giudiziario europeo, troppo spesso si sottovaluta l'importanza dell'**interpretazione legale**, impedendo che la professione di interprete/traduttore legale venga debitamente riconosciuta. In realtà, è proprio un'assistenza linguistica "di qualità" a rappresentare il prius logico necessario dell'esercizio di una difesa che voglia dirsi "effettiva" e non solo teorica!
